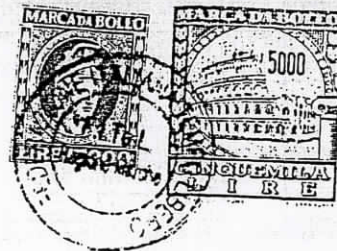


F.I.Te.L. - MARCHE



FEDERAZIONE ITALIANA TEMPO LIBERO - REGIONE MARCHE

STATUTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA F.I.Te.L.
CHE HA AVUTO LUOGO IN ORVIETO IL 27.06.98 - APPROVATO ALLA
UNANIMITA'

STATUTO REGIONALE

ART.1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Per iniziativa della F.I.Te.L. Nazionale, a cui la presente
Associazione aderisce, è costituita la F.I:Te:L:- Regione
Marche.

La F.I.Te.L.- REGIONE MARCHE è associazione di secondo livello la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori costituito ai sensi dell'art.11 dello Statuto dei Lavoratori e le aggregazioni territoriali, coincidenti o comprese nel territorio della regione Marche, le quali ne condividano le finalità associative.

La F.I.Te.L: - REGIONE MARCHE si costituisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 w seguenti del Codice Civile e dell'art.19 della Costituzione repubblicana.

Ha sede in Ancona - via Marsala, 19 e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.

La F.I.Te.L. - Regione Marche aderisce alla F.I.Te.L. Nazionale, si uniforma allo Statuto indicato dalla stessa.

1408 REG. L. 250.000
9641 T.S. L. 8.000

TOTALE L. 258.000

L'affiliazione alla F.I.Te.L. Nazionale è elemento essenziale della presente associazione e la esclusione dalla federazione nazionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

La F.I.Te.L. - Regione Marche si propone di valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali Confederale e di ogni ente, anche associativo, il quale abbia perseguito le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente sia in forma associata.

In particolare, la F.I.Te.L. si propone di:

- a) - valorizzare e promuovere l'esperienza dei CRAL e degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati.
- b) - favorire forme di collegamento e collaborazione tra i CRAL e le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art.11 della L.300/70 e tra questi e il mondo dell'associazione ed i lavoratori in generale.

- c) - promuovere l'apertura degli associazati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell'impegno sociale ed umanitario.
- d) - attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento alla funzione delle agevolazioni che leggi regionali dispongono per l'associazionismo sociale nonché dell'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori.
- e) - sviluppare il rapporto tra gli associati ed il mondo del lavoro, incluse le organizzazioni sindacali, definendo comuni obiettivi sul piano contrattuale e legislativo.

La F.I.Te.L. - REGIONE MARCHE perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione di riferimento rimettendo alla F.I.Te.L. nazionale le questioni a maggior ambito territoriale che saranno trattate in raccordo con le F.I.Te.L. regionali interessate.

Al fine di raggiungere lo scopo associativo la F.I.Te.L. regionale potrà promuovere la costituzione di enti, associazioni e società, anche di natura commerciale anche assumendone direttamente la partecipazione.

Art. 3

SOCI

Sono soci della F.I.Te.L. regionale:

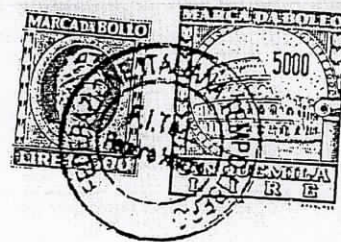
- a) - la CGIL, la CISL, la UIL
- b) - le associazioni di lavoratori costituite ai sensi dello art.11 dello Statuto dei lavoratori le quali esercitano le proprie attività nel territorio regionale in via esclusiva.
- Potranno essere soci della F.I.Te.L. regionale anche quelle associazioni di lavoratori le quali esercitano la propria attività anche in altre regioni, purchè, nel complesso, in un numero inferiore a 15.
- c) - le altre associazioni del tempo libero le quali si propongano le medesime finalità di cui all'art.2 anche al di fuori del mondo del lavoro e che operino nel medesimo ambito territoriale indicato al punto precedente.
- d) - i circoli ricreativi territoriali F.I.Te.L., purchè costituiti secondo il regolamento attuativo.

Art. 4

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

a) sono Organi della Federazione:

- IL CONGRESSO REGIONALE
- IL CONSIGLIO REGIONALE
- IL COMITATO DI PRESIDENZA
- IL PRESIDENTE
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Art. 5

AUTONOMIA E RESPONSABILITA' GIURIDICA

La F.I.Te.L. è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rivela sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL, UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla F.I.Te.L..

Pertanto, nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL, UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla F.I.Te.L. e viceversa.

Inoltre, la F.I.Te.L. nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa, e, in particolare, per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o delle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le strutture locali della F.I.Te.L. (Regionali e Territoriali) sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla F.I.Te.L. nazionale.

Art. 6

CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale dei soci della F.I.Te.L. si riunisce di norma ogni quattro anni e, comunque, per la elezione dei propri rappresentanti al Consiglio Nazionale.

Esso è composto dai delegati dei soci.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento il quale tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio:

- a) - della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte;
- b) - dell'effettiva partecipazione dei singoli soci alle attività della Federazione, determinato in base al grado di affiliazione.

Art. 7

CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale rappresenta la F.I.Te.L. ed i suoi Soci nell'ambito del territorio, è composto da ^{un massimo di} 60 membri.

I componenti del Consiglio Regionale sono designati dai soci ordinari in proporzione alla loro rappresentanza nel Congresso Regionale.

Il Consiglio Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto;

- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare e affermare la Federazione e le sue attività;
- organizza il tesseramento;
- accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica, al Comitato di Presidenza Nazionale;
- approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della F.I.Te.L. nella regione;
- elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza regionale;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci;
- le istanze territoriali assumono la forma di Circoli ricreativi territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.

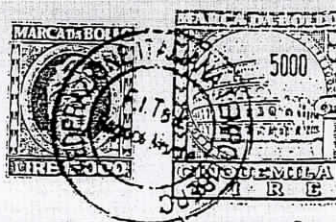
Art. 8

IL COMITATO DI PRESIDENZA REGIONALE

Il Comitato di Presidenza Regionale è composto da ^{3 A} 7 membri compreso il Presidente; vengono nominati dal Consiglio Regionale secondo criteri di rappresentanza proporzionale.

Il Comitato di Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

- predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- predisporre i programmi di attività e curarne l'attuazione;
- convocare e stabilire l'ordine del giorno del Consiglio Regionale;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- proporre le quote associative;
- curare i rapporti con gli Organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonchè le eventuali modifiche;
- proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della F.I.Te.L. Regionale;
- proporre l'ammissione di nuovi Soci;
- proporre al Congresso Regionale le modifiche allo Statuto richieste dalla F.I.Te.L. nazionale;
- istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonchè i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;



- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

Art. 9

IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale.

Spetta al Presidente:

- presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di Presidenza
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purchè con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo, per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico;

Il Presidente svolge, inoltre, ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza. In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletto dal Congresso Regionale.

Svolge compiti di cui all'art. 2403 e seguenti del Codice Civile Elege al suo interno un Presidente.

Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale, che ne determina i compensi.

Art. 11

ENTRATE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Le entrate della Federazione sono costituite da :

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- quanto altro previsto dall'art. 5 legge n. 266 - 11.08.91;
- quanto altro previsto dall'art. 2 dello Statuto

Art. 12

PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Art. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell'anno stesso.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

Art. 14

TENUTA DELLE SCRITTURE

Tutte le delibere adottate dagli organi regionali e territoriali, devono essere trascritte sui libri preventivamente bollati e numerati.

Ogni socio ordinario dovrà inoltre tenere un libro dei propri soci, affiliati alla F.I.Te.L. debitamente bollato.

Art. 15

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la

durata di 4 anni e sono rinnovabili.

La durata delle cariche è prorogata ,rispetto alla originaria scadenza,fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organi,ai diversi livelli,del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri sono tra loro incompatibili.

Art. 16

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

La Federazione si scioglie:

- per delibera unanime del congresso;
- per espulsione dalla F.I.Te.L. Nazionale.

In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto alla F.I.Te.L. Nazionale.

Art. 17

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della F.I.Te.L. nazionale alla quale la F.I.Te.L. Regione Marche aderisce.

In via provvisoria le modifiche derivanti da obblighi imposti dalla legge possono essere disposte dal Consiglio Regionale e sottoposte successivamente alla ratifica del Congresso.

IL PRESIDENTE REGIONALE
- G. Carlo Onasimi -

